



SENT. 14/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela ACANFORA Presidente

Antonio BUCCARELLI Consigliere

Roberto RIZZI Consigliere

Maria Cristina RAZZANO Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA Consigliera rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 58491 promosso da:

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS (c.f. OMISSIS), rappresentato
e difeso dall'avv. Mario Lazzari (mario.lazzari@pec.it)

contro

MINISTERO della DIFESA, in persona del Ministro *pro tempore* (c.f.
80425650589), rappresentato e difeso, *ex lege*, dall'Avvocatura dello
Stato (c.f. 80224030587-pec ags rm@mailcert.avvocaturastato.it) e
presso la stessa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12

per la riforma

della sentenza n. 340 del 29 settembre 2020 della Corte dei conti,
Sezione giurisdizionale per la regione Puglia.

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 26 settembre 2023, con
l'assistenza del dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, la consigliera Ilaria

Annamaria Chesta, l'avv. Paolo Bonaiuti, in delega dell'avv. Mario Lazzari e la dott.ssa Iris Marocchini per il Ministero della Difesa.

Esaminati l'atto di appello, gli altri atti e i documenti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

1. Con l'originario ricorso in data 14 marzo 2019, il sig. OMISSIS impugnava il D.M. n. 1671, del 7 marzo 2011, nonché il D.M. n. 184 del 24 ottobre 2013, con i quali venivano respinte le domande di pensione privilegiata rilevandone l'erroneità e l'infondatezza.

Lo stesso ricorrente rappresentava che in qualità di ex appuntato scelto dell'Arma dei Carabinieri, nell'anno 2002, mentre era di pattuglia, rimaneva coinvolto in un sinistro stradale a seguito del quale riportava un "*trauma distorsivo del rachide cervicale e colpo di frusta, contusione emitoracica destra*". Aggiungeva che, a seguito di informativa di reato della P.G per fatti occorsi in data 7 dicembre 2003, la Procura di Lecce avviava indagini preliminari nei suoi confronti per il reato di cui agli artt. 56 - 323 c.p. perché, trovandosi all'interno di un circolo privato, nell'atto in cui i Carabinieri di Nardò effettuavano un servizio di controllo, rivolgeva al capitano della Compagnia CC di Gallipoli un'espressione volta a far conseguire un indebito vantaggio economico al sig. OMISSIS. In seguito alla predetta circostanza l'Amministrazione comunicava, con nota del 17 dicembre 2003, l'avvio di una procedura di trasferimento del OMISSIS presso altra sede e attivava nei suoi confronti procedimento

disciplinare, ai sensi del D.M. 8 agosto 1996 n. 960.

Il OMISSIS rappresentava che, con istanza del 17 dicembre 2003, chiedeva di essere trasferito in una vicina Stazione (Campi Salenti, Porto Cesareo, Casarano) per evitare gravosi disagi a danno dei figli, all'epoca minorenni, nonché per consentire alla moglie parzialmente invalida (50%) di essere adeguatamente assistita dalla propria madre.

Senonchè con determinazione n. 27 dell'11 ottobre 2004, l'Amministrazione disponeva il trasferimento del medesimo OMISSIS presso la stazione di Lucera, a circa 300 km di distanza dalla sua residenza, senza un alloggio di servizio. Secondo la prospettazione del ricorrente egli dovette fruire di un lungo periodo di licenza (ordinaria e straordinaria) per convalescenza, per avvenuta compromissione della sua integrità psico-fisica che gli impediva di svolgere il suo ordinario servizio. Il procedimento penale che aveva coinvolto il ricorrente terminava con la sentenza n. OMISSIS OMISSIS resa dal G.I.P. di Lecce, di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste.

Il signor OMISSIS chiedeva all'Amministrazione di appartenenza di essere sottoposto a visita medica, affinché venisse accertata la dipendenza dai fatti di servizio del complesso patologico asseritamente contratto a seguito dei fatti sopra descritti, nel quale dovevano essere comprese anche le menomazioni permanenti derivanti dal predetto sinistro stradale, occorso nel 2002, e ciò ai fini del riconoscimento dei connessi benefici economici. La C.M.O. di

Bari, con verbale n.3921 del 10 novembre 2006, all'esito degli accertamenti sanitari eseguiti in pari data, stabiliva che era affetto da: 1) trauma distorsivo del rachide cervicale colpo di frusta; contusione emitorace dx. In atto: "esiti di distorsione cervicale e pregressa contusione emitorace dx senza limitazione funzionale"; 2) disturbo d'ansia e cefalea tensiva. In atto persistente disturbo disforico - ansioso; 3) esofagite da reflusso "Kissing Ulcers" gastriche. La C.M.O. riteneva il ricorrente: *"non idoneo permanentemente al servizio militare nei carabinieri, ma sì idoneo al transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del ministero della difesa e da collocare in congedo assoluto"*, stabilendo che per equo indennizzo l'infermità 1) non era ascrivibile a ctg.; l'infermità 2) era ascrivibile alla 6^ ctg Tab. A Max; l'infermità 3) stabilizzata in data 3 ottobre 2006 risultava ascrivibile a Tab B, max e, per cumulo, le infermità erano ritenute ascrivibili complessivamente alla 6^ ctg. Tab. A max; mentre per pensione privilegiata ordinaria l'infermità 2) era ascrivibile alla 6^ ctg, Tab A; l'infermità 3) era ascrivibile alla Tab B., indennità una tantum pari ad una annualità di 8^ ctg, Tab. A. Per cumulo, le infermità erano ritenute ascrivibili complessivamente alla 6^ ctg. Tab. A, per 4 anni a decorrere dal congedo.

Con istanza del 21 novembre 2006, l'odierno appellante avanzava richiesta di riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico privilegiato e all'equo indennizzo per il quadro morbos diagnosticato dalla C.M.O. di Bari. Con provvedimento del 4 dicembre 2006,

l'Amministrazione di appartenenza determinava la cessazione dal servizio per infermità, a decorrere dal 10 novembre 2006 e, conseguentemente, il suo collocamento in congedo assoluto.

Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con delibera del 1° luglio 2008 (n. 346/2008) riconosceva la dipendenza da causa di servizio del solo "*trauma distorsivo del rachide cervicale, colpo di frusta, contusione emitorace dx*", non ravvisando l'esistenza del nesso eziologico, neppure sotto il profilo concausale, per le altre 2 patologie (disturbo d'ansia e cefalea tensiva – esofagite da reflusso "*Kissing ulcers*" gastriche).

Con successivo D.M. n. 184, notificato in data 24 ottobre 2013, il Ministero della Difesa rigettava la domanda di pensione privilegiata per mancanza dei presupposti necessari per il suo riconoscimento, atteso che con il P.V. n. 1797 del 10 novembre 2006, il "*trauma distorsivo rachide cervicale contusione emitorace*", non era stata ascritto a nessuna categoria p.p.o. dalla C.M.O. di Bari.

Il ricorrente censurava le valutazioni mediche. In particolare, con riguardo alla prima patologia ("*trauma distorsivo rachide cervicale contusioni emitorace dx*"), assumeva come pacifica la sua riconducibilità a causa di servizio (sinistro stradale nel quale egli rimase coinvolto nell'anno 2002), ritenendo, tuttavia, assolutamente inesatta la valutazione del C.V.C.S., nel parere n. 21741/2007, reso nell'adunanza del 1° luglio 2008, recepito nel decreto n. 184 del 23 ottobre 2013, che ha ritenuto la patologia non ascrivibile a categoria.

Parte deducente chiedeva, pertanto, di stabilire l'esatta categoria

tabellare del "*trauma distorsivo rachide cervicale colpo di frusta; contusione emitorace dx*", nonché del conseguente aggravamento (esiti di trauma distorsivo del rachide cervicale da colpo di frusta a significativa incidenza funzionale in pregressa contusione emitorace dx), ricorrendo, ove fosse necessario, a CTU medico – legale.

Quanto alle altre infermità, contratte durante l'espletamento dei fatti di servizio ("*disturbo d'ansia, cefalea tensiva*" ed "*esofagite da reflusso*" *Kissing ulcers*" *gastriche*"), che non sono state ritenute dal C.V.C.S. con provvedimento n. 346/2008, dipendenti da fatti di servizio, il ricorrente evidenziava di aver già impugnato i decreti di diniego avanti alla Corte dei conti, con ricorso al quale aveva in seguito deciso di rinunciare, con atto del 14 febbraio 2018, per riproporlo con il nuovo gravame in maniera più dettagliata.

2. Nel corso del giudizio di primo grado è stata disposta, con ordinanza a verbale, l'acquisizione della copia della sentenza del TAR Puglia, asseritamente di accoglimento del ricorso di parte ricorrente, avverso la determinazione del Comando Regione Carabinieri Puglia n. 27 dell'11 ottobre 2004.

Con la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado è stata disattesa, in via preliminare, l'eccezione sollevata da parte resistente, di inammissibilità del ricorso per esistenza di precedente giudicato, sulla considerazione delle statuizioni della sentenza n. 314/2018, che ha dichiarato l'estinzione del giudizio a norma del combinato disposto degli artt. 181 e 309 c.p.c., non avendo comportato una rinuncia all'azione nei confronti del resistente.

Nel merito, il primo giudice ha ritenuto corretta la valutazione effettuata dall'amministrazione in ordine alla patologia *"trauma distorsivo rachide cervicale colpo di frusta; contusione emitorace dx"* in quanto non rientrante in alcuna delle categorie di cui alla tab. A annessa al d.P.R. n. 915/1978. Ha rilevato che *"in assenza di contrarie allegazioni probatorie; né la perizia di parte a firma del dott. Martino, né il ricorso introduttivo...consentono di ritenere sussistenti i presupposti per periziare l'originaria patologia ai fini dell'eventuale ascrizione a categoria pensionabile e per condurre, di conseguenza, al risultato auspicato da parte ricorrente"*.

La domanda di aggravamento è stata giudicata inammissibile, ai sensi dell'art. 153, c. 1 lett. b) c.g.c., in quanto formulata per la prima volta in giudizio, in mancanza di previa istanza amministrativa; ha rilevato, altresì, che *"il relativo procedimento può essere avviato a domanda quando non è più in contestazione la dipendenza da causa di servizio dell'infermità che si afferma aggravata (il che non è nella fattispecie)"*.

Avuto riguardo alle altre infermità (*"disturbo d'ansia, cefalea tensiva"* ed *"esofagite da reflusso Kissing ulcers gastrice"*), non ritenute dipendenti da causa di servizio, il giudice di prime cure ha sottolineato la necessità che le menomazioni siano cagionate da *"fatti derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio"* (art. 64, c. 2, d.P.R. n. 1092/1973) mentre, nel caso di specie, *"l'evento che ha originato il trasferimento per motivi di incompatibilità ambientale (che avrebbe scatenato le patologie psicosomatiche oggetto della domanda"*

de qua)...è avvenuto al di fuori del servizio...Né tanto meno, risulta che il trasferimento poi disposto per motivi di incompatibilità ambientale fosse arbitrario o illegittimo...”.

Secondo il giudice di prime cure, dunque, difetta, in radice, il primo presupposto richiesto dal citato art. 64, per potersi validamente procedere al riconoscimento della pensione privilegiata, posto che il trasferimento “*fu frutto del legittimo esercizio del potere datoriale dovuto a fatti tali da minare la credibilità dell’agente di polizia giudiziaria e l’immagine stessa dell’Arma dei Carabinieri*”.

3. Il signor OMISSIS ha interposto gravame avverso la pronuncia in data 26 marzo 2021 deducendo i seguenti motivi di gravame.

“Erroneità ed illegittimità della sentenza per motivazione apparente e perplessa della stessa. Omessa valutazione della documentazione medica acquisita in atti”.

La sentenza oggetto di gravame dovrebbe essere riformata, stante la sostanziale apparenza delle motivazioni addotte. Quanto alla prima patologia, il giudice di prime cure avrebbe incentrato il proprio convincimento sull’integrale e acritico recepimento della valutazione fornita dalla C.M.O. di Bari, con P.V n. 3921 del 10 novembre 2006, omettendo di vagliare approfonditamente i principali rilievi critici mossi dall’odierno ricorrente con il proprio ricorso introduttivo, avvalorati dalle osservazioni medico-legali del dott. Marcello Martino, il quale avrebbe affermato che dal sinistro stradale del 2002 era scaturita un’incidenza funzionale che la C.M.O. di Bari aveva erroneamente omesso di ravvisare. Il giudice di prime cure avrebbe

dovuto valutare, anche mediante CTU, se l'incidenza funzionale diagnosticata dal dott. Martino nel 2014 potesse essere ritenuta sussistente anche otto anni prima, quando il OMISSIS venne sottoposto a visita della C.M.O. di Bari. Ha quindi chiesto la riforma della sentenza impugnata, riconoscendo il diritto alla pensione privilegiata, ascrivendolo alla categoria di menomazione che sarà determinata in corso di causa o alla Tab. A, cat. 6, ovvero, che vengano rimessi gli atti al primo giudice in diversa composizione.

Con ulteriore motivo di gravame ha dedotto **“Violazione e falsa applicazione degli artt. 64 e ss. d.P.R. n. 1092/1973. Illegittimità della sentenza per motivazione contraddittoria, perplessità della stessa per travisamento e/o erronea valutazione dei fatti”**.

Il giudice di primo grado sarebbe incorso in errore anche nell'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie: *“disturbo d'ansia cefalea tensiva”* e *“esofagite da reflusso Kissing ulcers gastriche”* in quanto avrebbe omesso di valutare le circostanze di fatto che assumevano portata decisiva e determinante poiché legittimanti la concreta applicazione dei disposti normativi degli artt. 64 e ss. d.P.R. n. 1092/1973; sviste che avrebbero gravemente inficiato e reso irreversibilmente illegittime le statuizioni oggetto del gravame. L'appellante evidenzia che i fatti di rilievo penale addebitatigli si configuravano, al più, come i *“gravi motivi”* sulla scorta dei quali l'avversa amministrazione ebbe ad avviare un procedimento amministrativo culminato nel trasferimento, disposto

con determinazione n. 27/2004 del Comando Regione Puglia, e basato su *“presunti ed immediatamente percepibili problemi di incompatibilità ambientale”*. L’antecedente causale che avrebbe scatenato un forte senso di ansia e stress nell’odierno deducente sarebbe costituita dalla paventata decisione di trasferimento presso la caserma di Lucera (FG), comunicata al OMISSIS in data 17 dicembre 2003 e divenuta definitiva con il decreto dell’11 ottobre 2004. Determinazioni che non presero in considerazione la domanda con cui il OMISSIS chiese di essere trasferito in una vicina stazione per le sopra descritte ragioni familiari, del tutto ignorate dall’amministrazione. La situazione creatasi in ambito lavorativo avrebbe compromesso l’integrità psico-fisica dell’appellante.

La circostanza della mancata coltivazione del giudizio amministrativo avverso il provvedimento di trasferimento è ricollegata, dall’appellante all’intenzione di non recare ulteriore danno economico alla propria famiglia ma, in ogni caso, il giudice di prime cure avrebbe dovuto e potuto ricollegare le accertate patologie all’esecuzione dello specifico ordine di trasferimento, impartito dall’avversa amministrazione, a prescindere dalla sua concreta legittimità.

L’ordine di trasferimento avrebbe, secondo il OMISSIS, ben potuto configurare il *“fatto di servizio”* cui poter ascrivere l’origine delle menzionate patologie; circostanza non contestata dall’amministrazione nei propri scritti difensivi. Ha quindi chiesto la riforma della sentenza sul punto, con riconoscimento della pensione

privilegiata e ascrizione alla categoria di menomazione determinata in corso di causa.

4. Con memoria depositata in data 16 agosto 2023 si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa eccependo, in via preliminare, la genericità dei motivi di gravame, ai sensi dell'art. 190 c.g.c. L'impugnativa, come formulata da controparte, non avrebbe individuato errori logici e giuridici della sentenza di primo grado, né le ragioni per cui se ne richiede il riesame.

Nel merito, la difesa erariale ha rilevato che il preteso vizio di motivazione della sentenza di primo grado può sussistere legittimamente solo quando sussista il mancato esame di punti decisivi della controversia tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto alla base della decisione; fattispecie non ricorrente nel caso di specie. Il gravame dovrebbe quindi essere dichiarato inammissibile in quanto involgente una questione di fatto, riguardante la dipendenza da causa di servizio, già esclusa motivatamente dal primo giudice.

5. L'appellante ha depositato ulteriore memoria in data 6 settembre 2023, illustrando ulteriormente i motivi di gravame e chiedendone l'accoglimento.

All'udienza pubblica l'avv. Paolo Bonaiuti e la dott.ssa Iris Marocchini si sono riportati al contenuto dei propri scritti difensivi chiedendone il rispettivo accoglimento.

La causa è, quindi, passata in decisione.

Rilevato in-

DIRITTO

I. Preliminarmente, va respinta l'eccezione, sollevata dalla difesa erariale, di inammissibilità del gravame per dedotta mancanza di specificità dei motivi di appello.

L'art. 190 c.g.c. dispone che l'appello "*deve essere motivato*" e "*La motivazione dell'appello deve contenere, a pena d'inammissibilità, la specificazione delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali si fonda il gravame con l'indicazione: a) dei capi della decisione che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; b) delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata*". La giurisprudenza contabile ha chiarito che "*la specificità dei motivi non va intesa formalisticamente, né in via generale ed assoluta ma nel senso che essi, oltre a delimitare il quantum appellatum, ovvero i capi della sentenza che si intendono impugnare, devono assolvere anche ad un'indispensabile funzione argomentativa, consistente nell'illustrarne le ragioni di doglianza, utili a confutare il fondamento logico-giuridico delle argomentazioni contenute nella sentenza*" (*ex plurimis*, Corte dei conti, Sez. III, 17 settembre 2018, n. 352; Sez. II, n. 516/2019; Sez. III, n. 98/2017).

Alla luce dei richiamati principi va esclusa la sussistenza del rilevato vizio risultando l'atto di appello idoneo a illustrare con sufficiente specificità i motivi di gravame.

II. Viene invece in rilievo la violazione dell'art. 170 c.g.c., avuto riguardo alla riproposizione di questioni di fatto, inammissibili nel

giudizio di appello pensionistico.

L'art. 170, c. 1, c.g.c. prevede che *“Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per i soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni”*.

Le Sezioni riunite di questa Corte, con la sentenza n. 10/QM/2000 del 24 ottobre 2000, hanno individuato i criteri per la distinzione tra motivi di diritto e motivi di fatto, precisando che rimane deducibile in appello anche il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto, ove la sentenza risulti priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la *“ratio decidendi”*.

Nella richiamata pronuncia le Sezioni riunite hanno puntualizzato che: *“a) i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta; b) rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche; c) il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente; d) le questioni medico legali relative a dipendenza, classifica o aggravamento d'infermità, indipendentemente*

dalla loro natura, sono state espressamente parificate dal legislatore a questioni di fatto"; le questioni di fatto possono, pertanto, essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti indicati sub lettera c).

La limitazione dell'ambito dell'appello in materia pensionistica va, quindi, coordinata con le disposizioni che prevedono l'obbligo di motivare le sentenze (art. 5 c.g.c., art. 132 c.p.c., art. 111 Cost.), per cui configurano violazioni di legge sia la *"radicale mancanza di motivazione"*, sia una motivazione solo *"apparente"* ovvero sia costituita da argomentazioni inidonee a rivelare l'*iter* logico su cui trova fondamento la decisione; circostanze insussistenti nella fattispecie.

Il giudice di primo grado ha motivato il proprio convincimento recependo le argomentazioni rese nell'ambito di un elaborato tecnico di un organo ausiliario ma fornendo un percorso argomentativo adeguato e idoneo a consentire la piena comprensione dell'*iter* logico seguito e tenendo espressamente conto delle osservazioni mosse dal consulente di parte, dott. Martino.

III. Con riferimento alla patologia *"Trauma distorsivo rachide cervicale colpo di frusta; contusione emitorace dx"* ha ritenuto *"corretta la valutazione effettuata dall'amministrazione, in quanto la medesima non rientra in alcuna delle categorie di cui alla Tab. A annessa al d.P.R. n. 915/1978"* rilevando l'*"assenza di contrarie allegazioni probatorie"*. Il primo giudice ha chiarito che *"né la perizia di parte a firma del dott. Martino, né il ricorso introduttivo – il quale contiene..una sola generica e apodittica affermazione, secondo cui*

dall'incidente stradale...era evidentemente residuata un'invalidità permanente..- consentono di ritenere sussistenti i presupposti per periziare l'originaria patologia ai fini dell'eventuale ascrizione...".

Quanto alla domanda di accertamento del conseguente aggravamento, dichiarata dal primo giudice inammissibile ai sensi dell'art. 153, c. 1 lett. b), va rilevata la mancata proposizione di specifico motivo di gravame, con conseguente acquiescenza prestata con riguardo alla detta statuizione. Alcuna specifica censura risulta infatti mossa nell'atto di gravame all'accertamento condotto dal primo giudice in ordine alla assenza della domanda del ricorrente volta ad ottenere una rivalutazione della patologia.

Riguardo alle altre infermità, ritenute dall'appellante dipendenti da fatti di servizio (*"disturbo d'ansia, cefalea tensiva"* ed *"esofagite da reflusso "Kissing ulcers" gastriche"*), non ritenute tali dal CVCS in data 1 luglio 2008, il giudice di prime cure ha correttamente rilevato come la prospettazione attorea le configuri come conseguenze del provvedimento di trasferimento del OMISSIS per motivi di incompatibilità ambientale che non sono qualificabili alla stregua di *"fatti derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio"* contemplati dall'art. 64, c. 2, d.P.R. n. 1092/1973.

L'appellante tenta surrettiziamente di reintrodurre con il ricorso pensionistico i profili di censura sollevati avanti al giudice amministrativo avverso il provvedimento di trasferimento, assunto nei suoi confronti, allorquando il ricorso avanti al TAR Puglia avverso la determinazione del Comando Regione Carabinieri Puglia n. 27

dell'11 ottobre 2004 risulta non essere stato coltivato, per ammissione dallo stesso OMISSIS, nella consapevolezza dell'alta probabilità di soccombenza. E' lo stesso appellante a riconoscere espressamente di aver deciso *"di non coltivare l'instaurato giudizio amministrativo, verosimilmente per evitare di arrecare ulteriore e consistente danno economico alla propria famiglia nell'ipotesi di soccombenza in detto giudizio, stante anche il fatto che era già stato messo in quiescenza"*.

Come accennato, il motivo si appalesa chiaramente inammissibile, incorrendo nel divieto di cui all'art. 170, c. 1 c.g.c. in quanto volto a riproporre questioni di fatto in ordine alla ritenuta riconducibilità delle patologie a causa di servizio, con pedissequa riproposizione di argomenti e di elementi di fatto già approfonditamente e fondatamente vagliati dal giudice di prime cure.

IV. Il gravame va, quindi, dichiarato infondato. Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 31, c. 2 c.g.c. e si liquidano, tenuto conto della natura della controversia e dell'attività defensionale in concreto espletata, nell'importo di euro 1.000,00 (mille/00) in favore dell'Amministrazione appellata.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, dichiara infondato l'appello e conferma integralmente la sentenza di primo grado.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidate

		SENT. 14/2024	
	nell'importo	di euro 1.000,00 (mille/00)	in favore
	dell'Amministrazione	appellata.	
	Manda alla Segreteria	per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Roma,	nella camera di consiglio del giorno 26	
	settembre 2023.		
	L'Estensore	Il Presidente	
	(Ilaria Annamaria Chesta)	(Daniela Acanfora)	
	F.TA DIGITALMENTE	F.TA DIGITALMENTE	
	Depositata in Segreteria	il 11 gennaio 2024	
	P. Il Dirigente		
	(dott.ssa Luciana Troccoli)		
	F.TO DIGITALMENTE		
	Il Funzionario Amministrativo		
	Dott.ssa Alessandra Carcani		
		D E C R E T O	
	Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del		
	Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della		
	Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private,		
	l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.		
	Il Presidente Agg.		
	(Daniela Acanfora)		
	F.TO DIGITALMENTE		
	Depositato in Segreteria	il 11 gennaio 2024	

per il Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

F.TO DIGITALMENTE

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del

Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione

omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 11 gennaio 2024

per il Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

F.TO DIGITALMENTE

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani